

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Nome e cognome: NICOLA DE SIMONE , iscritto nella sezione E del RUI in data 23/03/2015 con n. E000471048.

Sede legale/Sede operativa: PIAZZA SETTE SETTEMBRE 28 - 80134 NAPOLI (NA), telefono: 0812523301, e-mail: info@igbsrl.it, p.e.c.: igb@pec.igbsrl.it, sito internet: www.igbsrl.it.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il rui o l'elenco annesso al rui, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'ivass (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

All'interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.

2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto:
 - all'intermediario, utilizzando i seguenti recapiti: "recapiti indicati nella sezione I".
 - o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Gli assicurati hanno diritto di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso CONSAP, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza per la responsabilità civile professionale dell'intermediario (n. tel. 06.85796.463/534; indirizzo: Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma; pec: consap@pec.consap.it, e-mail: fondobrokers@consap.it).

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NICOLA DE SIMONE numero di iscrizione RUI E000471048.
OPERANTE PER IGB INSURANCE GOLD BROKERS SRL numero di iscrizione RUI B000050374,
SEDE LEGALE IN P.ZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, 26 ROMA (RM)

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico del cliente.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:

Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con ,
..... intermediario iscritto nella sezione .., con n. (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo / Tipologia contrattuale	Livello provvigionale
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (CLAUDIO SORRENTINO & C. ASSICURATORI S.a.s.)	AUTOVETTURE/MOTOCICLI/AUTOCARRI/NATANTI	5.00
ZURICH INSURANCE P.L.C. (MASUCCI e DUVA s.a.s.)	AUTOVETTURE/MOTOCICLI/NATANTI	5.00
ZURICH INSURANCE P.L.C. (MASUCCI e DUVA s.a.s.)	AUTOCARRI	4.00
AXA ASSICURAZIONI S.P.A (IOVINO ASSICURATORI S.r.l.)	AUTOVETTURE/AUTOCARRI/MOTOCICLI/NATANTI	8.00
UNIPOLSAI S.P.A. (UNIMEGA SRL)	AUTOVETTURE/AUTOCARRI/MOTOCICLI/NATANTI	7.00
ZURICH INSURANCE P.L.C. (M.P.A. Srl)	autovettura/Motocicli//natanti	6.00
ZURICH INSURANCE P.L.C. (M.P.A. Srl)	autocarri	5.00
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (M.P.A. Srl)	AUTOVETTURE/MOTOCICLI/NATANTI/AUTOCARRI	8.00
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. (M.P.A. Srl)	AUTOVETTURA/AUTOCARRI/MOTOCICLI/NATANTI	6.00
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (ANTONIO DE CHIARA E MARIA CRISTINA DE CHIARA SAS)	AUTOVETTURE/MOTOCICLI/AUTOCARRI/NATANTI	5.00
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (PARTENOPE ASSICURAZIONI SRL)	AUTOVETTURE/MOTOCICLI/AUTOCARRI/NATANTI	6.00
ALLIANZ S.P.A. (HG BROKERS S.r.l.s.)	AUTOVETTURE/MOTOCICLI(AUTOCARRI/NATANTI	8.00
GENERALI ITALIA S.P.A (PULCRANO E VENTRIGLIA SNC di Pulcrano Alessandro e Ventriglia Alessandro)	AUTOVETTURE/MOTOCICLO/NATANTI/AUTOCARRI	5.00

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

L'intermediario non è autorizzato all'incasso ai sensi di accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa di assicurazione, pertanto il pagamento dei premi all'intermediario stesso o a suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 209/2005.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NICOLA DE SIMONE
NUMERO ISCRIZIONE RUI E000471048.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (all. 3, 4, 4-bis, in caso di prodotto d'investimento assicurativo, 4-ter in caso di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto prevista dalle vigenti disposizioni.

Luogo e data

Il Contraente